

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 24 (1977)
Heft: 7-8

Rubrik: L'UFPC comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A proposito della consegna al soldato svizzero, a titolo personale e di prestito, di parte dell'equipaggiamento di protezione AC

In un comunicato del servizio d'informazione del Dipartimento militare federale si diceva che a partire dall'autunno 1976 il soldato svizzero avrebbe ricevuto, quale complemento all'equipaggiamento personale, una maschera e una mantellina di protezione AC. Ciò per accrescere le possibilità di sopravvivenza di militi sorpresi da un attacco AC. Detto comunicato terminava con questa frase: «È in corso l'acquisto di tale materiale anche per la protezione civile», la quale inevitabilmente ha rilanciato la questione relativa ad una consegna di simile equipaggiamento a tutta la popolazione. Infatti il messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 19 maggio 1971 concernente l'acquisto di maschere di protezione per la popolazione, fondato sugli articoli 2 e 63 della legge federale sulla protezione civile prevede questa misura di protezione individuale e precisa che le maschere di protezione fanno parte delle riserve d'equipaggiamenti che la Confederazione stabilisce e gestisce nell'attesa di consegnarle ai cantoni, comuni, stabilimenti e singoli individui. Sono tuttavia indispensabili alcune osservazioni:


- La partecipazione alla difesa del paese esige sovente che il militare percorra lunghe tratte dal suo domicilio al luogo di mobilitazione ed è durante questo percorso ch'egli deve essere protetto. Invece il personale della protezione civile abita nelle vicinanze del posto protetto dell'organizzazione oppure al rifugio sul posto di lavoro.
- Non si è mai pensato di consegnare ai membri della protezione civile a domicilio una qualsiasi parte dello equipaggiamento personale perchè

ciò, si può capire facilmente, comporterebbe l'organizzazione di controlli e ispezioni.

- Finora le maschere di protezione C-65 consegnate agli organismi di protezione civile e da questi immagazzinate negli impianti d'apprestamento sono 420 000.
- Ai cantoni e ai comuni sono state consegnate 1 400 000 maschere per la popolazione che saranno distribuite in caso di necessità. Del resto, quando la pianificazione dei comuni sarà completata, la popolazione

residente, scesa nei rifugi, non avrà assolutamente bisogno di maschere che saranno riservate a coloro che per necessità di servizio lavoreranno all'aperto.

- L'equipaggiamento di protezione AC completo, cioè maschera, mantellina, guanti di protezione, cartina reattiva, polvere decontaminante, siringhe d'atropina, sarà consegnato agli organismi di protezione, cioè al loro personale, solo in caso di tensione politica grave o di chiamata della protezione civile.



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
BUNDESAMT FÜR ZIVILSCHUTZ
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
3003 BERN

3003 Berna, 23 marzo 1977

Agli

- uffici cantonali della protezione civile
- uffici di protezione di stabilimento secondo OPCS

N. 6/77 - 462.9

Certificato attestante la partecipazione ad un corso di pronto soccorso per allievi conducenti

Egregi signori,


Con l'entrata in vigore, il 1° marzo 1977, dell'art. 19 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976, annunciandosi all'esame di guida il candidato alla licenza di circolazione delle categorie A 1, B, C, e C 1 deve presentare un certificato attestante ch'egli ha seguito un corso di pronto soccorso.

Secondo l'art. 19, cpv. 4 dell'OAC sono dispensati dal presentare detto certificato i seguenti membri della protezione civile :

- il personale sanitario (avente seguito il corso d'introduzione al servizio sanitario della durata di 5 giorni)
- gli aiuti di cura e di trattamento

Il certificato attestante la partecipazione al corso d'introduzione è rilasciato, dietro richiesta, in conformità delle iscrizioni nel LSPC e dell'incorporazione, dall'Ufficio comunale della protezione civile, dall'Ufficio di protezione di stabilimento secondo OPCS oppure dall'Ufficio cantonale della protezione civile.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il direttore :



H. Mumenthaler

KRÜGER

**protège
abris anti-aériens
et de protection civile
contre l'humidité**

Krüger+Co. 9113 Degersheim

En cas d'urgence: Téléphone 071 54 15 44 et
3117 Kiesen BE Téléphone 031 92 96 12
2000 Neuchâtel 4 Téléphone 038 24 25 82



pretema ag
LES DÉSHUMIDIFICATEURS D'AIR-
PRETEMA protègent
bâtiments, installa-
tions et matériel contre
l'humidité.



Téléphonez-nous!
Nos spécialistes vous
conseilleront volontiers!

pretema ag
8903 Birmensdorf-Zürich Telefon 01/737 17 11